



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione seconda Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dr. Luca Verzeni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **P.U. n. 433/2024** avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai coniugi:

- **Capoferri Sergio**, C.F. CPFSRG55R30A057O, nato ad Adrara San Martino il 30.10.1955, residente in Adrara San Martino (Bg), Via Castello n. 32
- **Oncenti Rita**, C.F. NCNRTI60E51I437R, nata a Sarnico il 11.05.1960, residente in Adrara San Martino (Bg), Via Castello n. 32.

Richiamato il decreto di apertura della procedura del 23.01.2025;

rilevato che, come riferito dall'OCC avv.to Carmen Di Benedetto con relazione depositata in data 25.02.2025, ai sensi dall'art. 70, 6° e 7° comma, CCII, sussiste un'unica opposizione alla omologazione del piano, presentata con memoria del 14.02.2025 da parte della creditrice chirografaria Prestitalia s.p.a., con cui contesta la convenienza della proposta in relazione alla sua posizione creditoria nonché la sussistenza della condizione soggettiva ostativa della malafede o colpa grave ex art. 69, I c, CCII in capo alla debitrice Oncenti;

richiamato, in punto di ammissibilità della opposizione, l'art. 69, 2° comma, CCII, secondo il quale: *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*;

richiamato altresì l'art. 68, 3° comma, CCII, secondo il quale: *“l'OCC nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del*



Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”;

vista, unitamente alla relazione particolareggiata dell'OCC depositata col ricorso introduttivo, la relazione finale depositata dall'avv. Carmen Di Benedetto, in cui la stessa evidenzia come *“nel caso che ci occupa, Prestitalia Spa non abbia svolto alcuna verifica in merito alla situazione di eventuali precedenti piani di ammortamento, diversamente, avrebbe immediatamente saputo ed inquadrato la situazione debitoria della signora Oncenti, ai fini dell'erogazione del prestito richiesto.*

Non avendo effettuato dette verifiche, richieste a tutti gli Enti – ex art. 69 CCII -, Prestitalia Spa, imputet sibi la situazione venutasi a creare successivamente ... avendo contribuito, con il proprio comportamento, ad incrementare ed aggravare colpevolmente la situazione di sovraindebitamento” della Oncenti.

Rilevato che, dalla lettura della indicata relazione finale, è evincibile l'esclusione della condizione di malafede o colpa grave della debitrice, e ciò anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui ai fini della meritevolezza del debitore per l'accesso alla ristrutturazione del debito del consumatore, non si può prescindere dalla considerazione del comportamento dell'ente finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore, con la conseguenza che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per detto finanziamento aveva fatto istanza (cfr. Tribunale Torino n. 29301/2023).

Pertanto, nella specie non è certo rilevabile la condizione soggettiva ostativa in capo alla Oncenti, atteso che, a fronte di un monte erogato nel 2020 di euro 19.800,00, la debitrice ha comunque effettuato versamenti per ben euro 10.764,00, con una scopertura di euro 9.036,00.

Ritenuto, pertanto, stante le esposte argomentazioni, che l'opposizione della Prestitalia s.p.a. non è ammissibile a norma dell'art. 69, 2° comma, CCII;

verificata l'ammissibilità giuridica del piano, non essendovi opposizioni al piano ammissibili ed essendo rispettato il disposto dell'art. 67 CCII in tema di documentazione a corredo del ricorso, nonché in tema di rispetto delle cause legittime di prelazione nella proposta di pagamento dei creditori;

rilevato che l'art. 67, 5° comma, CCII consente il rimborso, alla scadenza, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore Capoferri, come proposto da parte ricorrente col versamento di rate mensili di euro 838,76;

verificata altresì la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che prevede –



ferma restando la corresponsione della rata mensile di euro 838,76 a favore del creditore erogante il mutuo, acceso dal Capoferri per l'acquisto della casa familiare - la messa a disposizione dei creditori di una somma pari ad € 12.000,00, derivante dal pagamento da parte dei debitori di una somma mensile di € 250,00 per quattro anni per complessivi € 12.000,00.

La somma messa a disposizione consentirà il soddisfacimento al 100% del credito in prededuzione, al 100% del credito privilegiato ipotecario della BCC Credito Cooperativo Oglio e Serio s.p.a., al 100% del credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni Bergamo ed al 22% dei crediti chirografari;

ritenuto pertanto che il piano risponda ai requisiti di legge e possa quindi essere omologato;

Visti gli artt. 70 e 71 CCII;

P.Q.M.

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai coniugi Capoferri Sergio ed Oncenti Rita e dichiara, per l'effetto, chiusa la procedura;
- 2) dispone che il piano sia adempiuto a cura dei debitori, che dovranno provvedere direttamente ai pagamenti a favore dei creditori seguendo l'ordine legittimo delle cause di prelazione e dandone tempestivo avviso all'OCC;
- 3) dispone che l'OCC avv. Carmen Di Benedetto vigili sull'esatto adempimento del piano a cura dei debitori e risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole al Giudice soltanto ove necessario;
- 4) dispone che la sentenza di omologa sia comunicata ai creditori a cura dell'OCC nel termine di 48 ore dalla pubblicazione;
- 5) ordina che la presente sentenza sia pubblicata entro 48 ore a cura della Cancelleria sul sito del Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Bergamo, lì 03.03.2025

Il Giudice
Dr. Luca Verzeni

